

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **30/1969** (ECLI:IT:COST:1969:30)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **30/01/1969**; Decisione del **14/02/1969**

Deposito del **05/03/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14375**

Atti decisi:

N. 30

ORDINANZA 14 FEBBRAIO 1969

Deposito in cancelleria: 5 marzo 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 66 del 12 marzo 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. BENEDETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra l'antorno Vittorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rilevandosi che tale norma, che esenta dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione "coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del Codice civile", contrasta con i citati precetti costituzionali i quali esigono che la forma assicurativa previdenziale contro la disoccupazione sia assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti i lavoratori e quindi anche a quelli potenzialmente assistibili da chi sia obbligato per legge agli alimenti verso il lavoratore dipendente;

che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 103 del 16 luglio 1968, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta che era stata impugnata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, da altro giudice;

che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con ordinanza 26 aprile 1968 del tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.